



NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 9620/2021)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 7892/2021.

2. NOME DEI RICORRENTI:

KASSAIAN HUSHIDAR, C.F. [REDACTED];

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

- Ministero della Salute, cf. 80242250589; in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Lungotevere Ripa n. 1, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
- Regione Siciliana, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Indipendenza 21 - Palermo (PA);
- Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, cf. 80012000826, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Ottavio Ziino - 90100 Palermo (PA);

4. Estremi degli atti impugnati e petitum:

L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/2023 della Regione Sicilia;

dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020;

della graduatoria definitiva della Regione Sicilia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie speciale concorsi del 28.05.2021, e tutte le successive versioni, modifiche e integrazioni, nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023;

della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;

ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;

ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;

di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;

tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;

degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;

in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione;

di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Quanto ai motivi aggiunti:

L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale, dei seguenti ulteriori atti:

della graduatoria rettificata per l'accesso al corso di Medicina Generale triennio 2020/23 della Regione Siciliana pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30/7/2021;

in quanto occorra, degli atti di approvazione della graduatoria rettificata e di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla P.A. con riferimento alla graduatoria rettificata per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23;

di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del

diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

5. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:

I. SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA.

In via preliminare si chiarisce l'interesse di parte ricorrente, che è volto ad ottenere l'aumento del proprio punteggio da 65 a 68 punti per accedere al corso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. VIOLAZIONE-NE E/ FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 25 DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DELL'ART. 8 E 9 DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DEL TEST E DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'UNICA RISPOSTA ESATTA E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO AL RICORRENTE.

Fermo quanto esposto con il motivo che precede, con la presente censura parte ricorrente intende contestare ed impugnare gli atti tutti di cui all'epigrafe del ricorso con riferimento all'individuazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 da parte della Commissione ministeriale di esperti dell'unica risposta esatta ai quesiti della prova. In particolare contesta la validità di 3 quesiti del questionario somministrato al ricorrente, ritenendo che la risposta prevista dal test non sia corretta o vi sia più di una soluzione esatta.

1) In particolare, la prima domanda esaminata (doc. 12) è:

Nell'Oftalmopatia Basedowiana medio grave quale di questi trattamenti non è efficace per l'esoftalmo?

- a. Glucocorticoidi
- b. La chirurgia oculare
- c. L'abbinamento tra chirurgia e glucocorticoidi
- d. La radioterapia orbitaria
- e. Beta-bloccanti

Risposta data per corretta secondo il Ministero: d

2) Il secondo quesito esaminato (doc. 10) è il seguente:

Una TC del torace senza mezzo di contrasto, equivale, come dose di radiazione assorbita, a circa:

- a. 10 radiografie standard del torace
- b. 100 radiografie standard del torace
- c. 200 radiografie standard del torace
- d. 400 radiografie standard del torace
- e. 700 radiografie standard del torace

Risposta corretta secondo il Ministero: d

3) Il terzo quesito esaminato (doc. 11) è:

In un paziente che si presenta con lombalgia non irradiata agli arti inferiori e senza "red-flags" (segni di allarme), dopo quanto tempo è appropriato eseguire una RX del rachide lombare?

- a. Circa 4 settimane
- b. Non è mai indicata
- c. La RX deve essere eseguita dopo l'effettuazione di elettromiografia
- d. 10 giorni
- e. 48 ore

Risposta corretta secondo il Ministero: a

III. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ DELLA LIMITAZIONE TEMPORALE DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI

MERITOCRASIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICO E FAVOR PARTECIPATIONIS.
Si contesta la previsione nel bando di un termine di soli 60 giorni per gli scorimenti, e si chiede una proroga sino alla saturazione dei posti disponibili.

IV. Istanza cautelare

Si chiede l'ammissione con riserva al corso.

V. Istanza istruttoria.

Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, in particolare relativamente alla formulazione dei quiz.

6. Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria del concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 della Regione Sicilia.

7. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.".

9. **Si allega:** graduatoria contenente elenco dei soggetti controinteressati; testo integrale dell'ordinanza del Tar Lazio che dispone la notifica per pubblici proclami, testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

Napoli, 20.9.2021

Avv. Elio Errichiello